

Valutazione dei titoli nei concorsi pubblici

T.A.R. - T.A.R. Puglia - Bari - Sentenza 31 maggio 2017, n. 566

N. 566/2017 Reg. Prov. Coll.

N. 1070 Reg. Ric.

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da C. T., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Carnevale e Domenico Damato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Michele Didonna in Bari, via Cognetti, 58;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31/33;

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

F., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cardi e Massimo Vernola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimo Vernola in Bari, via Dante, 97;

Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam;

nei confronti di

V. V., C. G., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- dell'elenco in ordine alfabetico degli "idonei" pubblicato il 25.6.2015 dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam, nell'ambito del concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia il 6.3.2014 per il reclutamento di n. 130 funzionari amministrativi, categoria D, posizione economica D1 (Codice AG8/P), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito il punteggio complessivo di 60,70 punti, per avere ottenuto in relazione alla valutazione dei titoli il punteggio di 3,15, anziché quello dichiarato di 4,15;

- della valutazione dei titoli della ricorrente operata dalla Commissione esaminatrice nel corso della procedura selettiva, nella parte in cui ha assegnato 3,15 punti, in luogo di 4,15 punti dichiarati al momento della domanda di partecipazione;

- del provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito, di nomina dei "vincitori" e del relativo elenco nominativo, a oggi non conosciuti, nella parte in cui non sarebbe ricompreso il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;

e sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26.11.2015 per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 16.10.2015, del concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia il 6.3.2014, per il reclutamento di n. 130 funzionari amministrativi, categoria D, posizione economica D1, nell'ambito della quale la ricorrente risulta in posizione n. 143, tra gli idonei, col punteggio complessivo di 60,70 punti;

- del verbale della Commissione di concorso n. 1 dell'11.2.2015, conosciuto solo il 18.9.2015 a seguito di deposito in giudizio, ove non reca una compiuta predeterminazione dei criteri di ammissione e valutazione dei titoli dei candidati;

- di tutti gli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di F.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. - L'odierna ricorrente C. T. partecipava al concorso pubblico per la copertura di n. 200 unità di personale di ruolo di categoria D, posizione economica D1, presso la Regione Puglia.

La valutazione per titoli, per un valore massimo di 20 punti, come previsto dal bando (art. 2, n. 4), veniva effettuata dalle singole Commissioni d'esame partendo dalle autovalutazioni rese on line dai candidati all'atto dell'iscrizione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del bando, «la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima dell'avvio delle prove orali, dalle singole Commissioni esaminatrici, che, sulla base della documentazione inoltrata secondo le modalità di cui all'art. 7, verificheranno la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on-line...».

Inoltre, come risulta dal verbale n. 1 dell'11.2.2015, la Commissione, con riferimento alla valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del bando, precisava che "laddove essa ritenga che il punteggio attribuitosi da ciascun candidato non risulti corretto, essa provvede alla rettifica del punteggio (sia in diminuzione che in aumento) sulla base della documentazione prodotta e resa disponibile alla Commissione, nonché della normativa di riferimento".

La C. T. al momento (9.8.2015) della presentazione della domanda di partecipazione auto dichiarava punti 0 per i titoli di servizio ex art. 9, n. 1 del bando, punti 2 per i titoli di studio ex art. 9, n. 2 del bando (rectius punti 1 per laurea magistrale in giurisprudenza con voto 110/110; punti 1 per master di durata annuale conseguito presso "...omissis...") e punti 2,15 per gli altri titoli ex art. 9, n. 3 del bando (rectius punti 2 per l'abilitazione post lauream all'esercizio di professione attinente l'area professionale per la quale si partecipa; punti 0,15 per l'idoneità conseguita in concorsi pubblici).

In totale dichiarava 4,15 punti per i titoli.

La stessa superava le prove scritte (con votazione di 27,55/30 punti) e le previste prove orali (con votazione di 30/30 punti).

L'elenco alfabetico degli idonei del concorso pubblicato in data 25.6.2015 predisposto dalla Amministrazione prevedeva per la C. T. l'attribuzione del punteggio di 3,15 con riferimento ai titoli dichiarati, in luogo di 4,15.

Il punteggio finale conseguito dalla stessa era di 60,70, in luogo di 61,71 che la C. T. avrebbe ottenuto se non vi fosse stata la decurtazione di un punto.

1.1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la C. T. impugnava l'elenco alfabetico degli idonei del concorso e tutti gli altri atti in epigrafe indicati, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:

I) violazione dell'art. 9, n. 2 del bando di concorso; violazione dell'art. 3, comma 2 D.M. n. 509/1999; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza; sviamento e malgoverno: la istante, avendo indicato nella domanda di partecipazione il possesso di un master di durata annuale conseguito presso "...omissis...", avrebbe meritato l'attribuzione di n. 1 punti (ex art. 9, n. 2 del bando) in quanto "Master di durata almeno biennale" a carattere postuniversitario legalmente riconosciuto, punti che illegittimamente non gli sono stati attribuiti; sarebbe illegittima l'attività della Commissione che ha deciso di attribuire zero punti al suddetto titolo in quanto non rilasciato da un istituto pubblico;

II) violazione dell'art. 9, n. 3 del bando di concorso; eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria; irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità manifeste; sviamento e malgoverno: quand'anche si volesse ritenere che il master frequentato dalla ricorrente non fosse valutabile ai sensi del citato art. 9, n. 2 del bando, in ogni caso la Commissione non avrebbe potuto esimersi dal considerarne la rilevanza alla stregua delle indicazioni di cui all'art. 9, n. 3 della stessa disposizione (cioè quale corso di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento) con consequenziale attribuzione di almeno 0,50 punti, tenuto altresì conto che la qualità sul piano scientifico - professionale del master del Sole 24 Ore è stata riconosciuta dalla stessa Regione Puglia che ne ha finanziato la partecipazione.

1.2. - Successivamente la C. T. censurava con il ricorso per motivi aggiunti la graduatoria finale di merito pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 16.10.2015 - 4° serie speciale concorsi ed esami, deducendo le stesse censure sub I) e II) dell'atto introduttivo.

Con la doglianza sub III) formulata a pag. 13 e ss. dei motivi aggiunti la ricorrente evidenziava che dal verbale n. 1 dell'11.2.2015, nell'ammettere la rettifica del punteggio (sia in aumento, sia in diminuzione), si desume la possibilità del riconoscimento al titolo di aggiornamento professionale per cui è causa di almeno 0,50 punti ai sensi dell'art. 9, n. 3; che non si può attribuire alcun pregio all'affermazione contenuta nella nota della Commissione per

l'attuazione del progetto Ripam n. 394/15 del 4.9.2015 secondo cui non sarebbe stato possibile "... operare d'ufficio ad una sorta di "declassamento" tra gli "altri titoli" previsti dal bando come non valutabili"; che non sarebbe stato consentito alla Commissione neppure di decidere in ordine alla non ammissibilità dei titoli rilasciati dagli istituti privati.

2. - Si costituivano la Regione Puglia, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e F., resistendo al gravame.

Con ordinanza n. 1179/2016 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che precedono la ricorrente nella graduatoria impugnata, non ancora intimati.

3. - All'udienza del 12 aprile 2017 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti debba essere respinto, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale.

4.1. - Invero, le contestazioni mosse avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo possono ormai ritenersi superate dalla adozione della graduatoria finale censurata con il ricorso per motivi aggiunti. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità della domanda di cui all'atto introduttivo.

4.2. - Relativamente al ricorso per motivi aggiunti, va evidenziato quanto segue al fine di giungere alla conclusione della reiezione dello stesso.

4.2.1. - Il primo motivo di gravame (punto I) non può trovare accoglimento.

E', infatti, immune da censure l'operato della Commissione relativamente all'omessa valutazione, ai fini di cui all'art. 9, n. 2 del bando, del "master di durata annuale" conseguito presso "...omissis..." dichiarato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.

La Commissione ha ritenuto correttamente non valutabile il suddetto titolo in quanto non rientrante nei master di cui all'art. 9, n. 2 del bando, dovendosi intendere per tali unicamente quelli universitari rilasciati da Enti pubblici come attestati, all'opposto, da altri candidati ed essendo pacifico che la Business School de "...omissis..." rappresenta un organismo di diritto privato.

Peraltro, la ricorrente dichiarava nella domanda di partecipazione che il suddetto master avesse durata almeno annuale, quando in realtà dall'attestato rilasciato dal Gruppo 24 Ore emerge chiaramente che la durata è di 10 mesi, come evidenziato dalla nota prot. n. 394/15 del 4.9.2015 della Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam).

Ciò detto, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento in ordine alla valutazione di titoli con denominazione generiche, la Commissione ha inteso individuare la validità dei soli master universitari rilasciati da istituti pubblici (cfr. sul punto la citata nota prot. n. 394/15 del 4.9.2015 della Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam).

Trattasi di giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, espressione di valutazione di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che, nel caso di specie non sussistono (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13/10/2014, n. 5048).

Pertanto, il titolo rilasciato dal suddetto Ente non può essere fatto rientrare tra i "Master" di cui all'art. 9, n. 2 del bando, come viceversa invocato da parte ricorrente.

Peraltro, il criterio in esame (i.e. riconoscimento di validità giuridica, ai fini di cui all'art. 9, n. 2 del bando, ai soli master universitari rilasciati da istituti pubblici) risponde a parametri di razionalità in quanto, in mancanza di una regolamentazione omogenea in ordine alla valutazione nei concorsi pubblici del master universitario come titolo di studio, la scelta della Commissione è stata quella di evitare la disparità che avrebbe potuto comportare la valutazione dei titoli denominati, senza criteri oggettivi, "master" e rientranti nella "selva" dei titoli rilasciati da istituti privati (cfr. sul punto nota prot. n. 394/15 del 4.9.2015 della Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam).

4.2.2. - Anche il secondo motivo di gravame (punto II) non può trovare positivo apprezzamento.

A tal riguardo, si richiamano le condivisibili argomentazioni esplicitate dalla Commissione per l'attuazione del progetto Ripam nella nota del 4.9.2015 ove si è evidenziato che la Commissione non poteva d'ufficio operare alcun declassamento del master dichiarato dalla C. T. tra gli "altri titoli" previsti dal bando come valutabili, sempre in considerazione della natura non pubblica dell'ente erogatore.

Anche in tal caso la Commissione ha inteso individuare la validità, ai fini di cui all'art. 9, n. 3 del bando, dei soli corsi di specializzazione, perfezionamento o aggiornamento rilasciati da enti pubblici (cfr. nota prot. n. 394/2015) al fine di evitare eventuali disparità in ordine alla valutazione di titoli con denominazione generiche.

Analogamente a quanto evidenziato con riferimento al concetto di "master" di cui all'art. 9, n. 2 del bando, viene in rilievo un giudizio tecnico discrezionale della Commissione, espressione di valutazione di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, che, nel caso di specie non sussistono (ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13/10/2014, n. 5048).

4.2.3. - Quanto all'ultima censura contenuta nel ricorso per motivi aggiunti (punto III), si richiamano le motivazioni sopra riportate, trattandosi di mera specificazione delle doglianze sub I) e II).

5. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.

6. - In considerazione della complessità e della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:

1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

2) respingere il ricorso per motivi aggiunti.

Spesa compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE FF EST

Francesco Cocomile

IL REFERENDARIO

Viviana Lenzi

IL REFERENDARIO

Cesira Casalanguida

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2017